

I

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA; ordinanza 9 ottobre 1993, n. 536; Pres. SCARCELLA, Rel. GIACCHETTI; Figg (Avv. ANGELETTI, DE FINA, TAFURI) c. Soc. club calcio Catania (Avv. INGRASSIA, SCUDERI, SILVESTRI); Coni (Avv. GUARINO, RAIMONDI) c. Soc. club calcio Catania. *Conferma Tar Sicilia, sede Catania, sez. III, 13 settembre 1993 ed annulla Tar Sicilia, sede Catania, sez. III, 29 settembre 1993.*

Sport — Federazioni nazionali sportive — Clausola compromissoria — Società affiliate — Rinuncia alla tutela giurisdizionale — Limiti (Cost., art. 113; l. 23 marzo 1981 n. 91, norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, art. 4).

Sport — Federazioni nazionali sportive — Atti emessi nella qualità di organi del Coni — Natura pubblica — Giurisdizione del giudice amministrativo (L. 16 febbraio 1942 n. 426, istituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano, art. 5; d.p.r. 2 agosto 1974 n. 530, norme di attuazione della l. 16 febbraio 1942 n. 426, art. 2; l. 23 marzo 1981 n. 91, art. 10, 14).

Sport — Federazioni nazionali sportive — Autonomia organizzativa e tecnica — Esclusione di società dal campionato — Esercizio di poteri privati — Giurisdizione amministrativa — Esclusione (L. 23 marzo 1981 n. 91, art. 14).

Le clausole compromissorie, che impongono a tutte le società affiliate alla Federazione italiana giuoco calcio di rinunciare alla tutela giurisdizionale e di accettare tutte le decisioni adottate dalla stessa federazione e dagli organi da essa delegati nelle materie attinenti all'attività sportiva, possono operare nell'ambito strettamente tecnico-sportivo ed in quello dei diritti disponibili, e non invece nell'ambito degli interessi legittimi in virtù dei principi inderogabili sanciti dall'art. 113 Cost. (1)

Le federazioni sportive nazionali, se agiscono per le finalità proprie del Coni, si configurano quali organi in senso tecnico di tale comitato, e partecipano quindi alla sua natura pubbli-

ca; di conseguenza, gli atti posti in essere in tale qualità dalle suddette federazioni, per essere esplicazione di pubblici poteri, sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo allorché incidano su posizioni di interesse legittimo (nella specie, i giudici amministrativi hanno, sulla base di tale principio, ritenuto che la revoca dell'affiliazione di una società calcistica fosse espressione del potere pubblico della Federazione italiana giuoco calcio e, conseguentemente, hanno riconosciuto la loro competenza nella relativa controversia). (2)

Gli atti di esclusione e di non iscrizione di una società sportiva in un torneo o in un campionato, cui partecipano gli altri sodalizi affiliati alle federazioni, costituiscono esplicazione non di poteri pubblici di tali federazioni ma della loro autonomia organizzativa e tecnica riconosciuta al fine di un ordinato e corretto svolgimento delle competizioni sportive, sicché su tali atti, la cui efficacia si esaurisce all'interno dell'ordinamento sportivo, non può essere riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo. (3)

II

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA; sede di Catania; sezione III; ordinanza 29 settembre 1993, n. 929; Pres. ZINGALES; Soc. Club calcio Catania (Avv. SILVESTRI, SCUDERI, INGRASSIA) c. Coni (Avv. COCCIA, PASSANISI SPEDALIERI), Figg (Avv. ANGELETTI, TAFURI), Lega professionisti serie C (Avv. BISCOTTO, VELLA).

Sport — Federazioni nazionali sportive — Esclusione di società dal campionato — Esercizio di poteri — Giurisdizione amministrativa (L. 23 marzo 1981 n. 91, art. 14).

Gli atti di esclusione e di non iscrizione di una società sportiva in un torneo o in un campionato, cui partecipano gli altri sodalizi affiliati alle federazioni, costituiscono esplicazione di poteri pubblici di tali federazioni, sicché su tali atti, la cui efficacia si esaurisce all'interno dell'ordinamento sportivo, può essere riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo. (4)

(1-4). Il «caso Catania»: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

1. - La vicenda ha avuto vasto eco nel mondo sportivo perché ha segnato i destini di una società calcistica, quella etnea, di antiche tradizioni e di vasto seguito.

Per la mancata osservanza a quanto richiesto dal Covisoc (Comitato di vigilanza sulle società sportive) e dalla Lega serie C, ed in ragione di altre inadempienze considerate rilevanti di difficoltà economiche, la Figg (consiglio federale) procedeva alla revoca dell'affiliazione della società etnea e, conseguentemente, il consiglio direttivo della lega escludeva la suddetta società dal relativo campionato di calcio. A fronte di tali eventi, il Tar Sicilia, adito prontamente dal sodalizio calcistico, sospendeva l'esecuzione dei suddetti provvedimenti, in cui ravvisava profili di illegittimità, ed ordinava alla federazione ed alla lega di ammettere con riserva la società ricorrente al campionato di serie C/1, anno 1993-1994.

Gli organismi sportivi rifiutavano però l'esecuzione dei disposti provvedimenti e, da parte sua, il commissario *ad acta*, nominato per ottemperare a quanto prescritto, chiedeva di essere sostituito adducendo inidonei impegni di servizio.

A seguito di ciò, con successiva ordinanza il Tar Sicilia, sollecitato nuovamente dal club Catania, nominava due nuovi commissari ed emanava ulteriori provvedimenti specificativi e modificativi della precedente ordinanza cautelare (partecipazione della squadra siciliana al girone B della serie C/1 unitamente alle squadre già ammesse al campionato, formulazione di un nuovo calendario, ecc.).

La suddetta decisione veniva in buona parte modificata dal Consiglio regionale di giustizia amministrativa, che infatti annullava l'ordinanza di sospensione della esclusione e non iscrizione del Catania calcio al campionato di serie C/1 nonché le conseguenziali disposizioni, e dichiarava caducati tutti i provvedimenti adottati dai commissari *ad acta*, confermando soltanto la sospensione della revoca dell'affiliazione.

A tali statuizioni il giudice di seconda istanza perveniva attraverso i seguenti passaggi: a) la clausola compromissoria di cui all'art. 24 dello statuto della Figg (c.d. vincolo sportivo) non importa il difetto assoluto della giurisdizione dei giudici di Stato, perché tale vincolo può operare nell'ambito strettamente tecnico-sportivo ed in quello dei diritti dispo-

nibili e non invece in materia di interessi legittimi, insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva, in ragione del loro collegamento con un interesse pubblico e del disposto dell'art. 113 Cost.; b) gli atti posti in essere dalle federazioni sportive, quali organi del Coni e per l'attuazione delle sue finalità, partecipano alla natura pubblica di quest'ultimo ente e pertanto sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo; c) la revoca dell'affiliazione è esplicazione di una attività pubblica, e pertanto configura un atto suscettibile di impugnativa davanti al giudice amministrativo; d) spetta esclusivamente agli organismi sportivi valutare la scelta dei modi e delle forme per lo svolgimento dell'attività agonistica nonché la formulazione (o la modifica) del calendario di calcio, vertendosi in un ambito strettamente tecnico-sportivo di esclusiva competenza della federazione.

2. - Le incertezze che si manifestano nel mondo sportivo, e di cui costituisce significativo riflesso la vicenda giudiziaria ora descritta (nonché quella instaurata di recente dalla s.p.a. Unione sportiva Ravenna, ricostruita nei suoi tratti salienti dai provvedimenti del 14 e del 24 settembre 1994 del Tribunale di Ravenna, in questo fascicolo, I, 3531), sono in buona misura collegabili ai difficili, e non ancora ben definiti rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo (su tale generale tematica, cfr. gli ormai classici contributi di W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti sportivi e il diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1969, 36 ss., e di M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, *id.*, 1949, 1 ss.), e specificamente ad una legislazione che, pur prendendo doverosamente atto di un sempre più diffuso «pluralismo sociale», caratterizzante gli Stati democratici, si manifesta però sempre in bilico tra una concezione volta a regolare i fenomeni di gruppo, come quello sportivo, in una ottica prevalentemente «privatistica», ed una distinta opzione volta invece a demandare allo Stato non marginali poteri di controllo e di ingerenza in ragione della specifica natura degli interessi coinvolti, che sovente pervengono a dimensione collettiva (per l'affermazione che a partire dall'entrata in vigore della l. 23 marzo 1981 n. 91 si sia assistito ad un progressivo allargamento dell'area di intervento del legislatore statale, che ha comportato l'«emersione» nell'ordinamento generale di principi che prima erano esclusivi dell'ordinamento sportivo, cfr. A. DE SILVESTRI, *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, *id.*, 1992, 295, nota 42).

I

Ritenuto che i tre appelli in epigrafe vadano riuniti, attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva;

Ritenuto che gli appellanti deducono, in particolare:

1) l'inammissibilità del ricorso introduttivo sotto i profili:

1.1) del difetto assoluto di giurisdizione dei giudici dello Stato, poiché la clausola compromissoria di cui all'art. 24 dello statuto della Figg (cosiddetto «vincolo di giustizia») impone a tutte le società sportive affiliate l'impegno, a suo tempo sottoscritto anche dalla società Catania calcio, di «accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate Figg, dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie attinenti all'attività sportiva»;

1.2) del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per la considerazione che quanto meno gli atti della lega professionisti di serie C, che è un'associazione privata non riconosciuta, non sarebbero qualificabili provvedimenti amministrativi;

Un approccio realistico alla problematica in oggetto non può che partire dalla presa d'atto che la coesistenza, nell'ambito dello stesso territorio, di due ordinamenti giuridici non può non accompagnarsi ad una inevitabile area di conflittualità, la cui estensione è tanto maggiore quanto più consistente risulta la pretesa di ciascun ordinamento di gestire in modo esaustivo i rapporti con i propri destinatari, e di esercitare conseguentemente in via esclusiva il diritto a punire.

È stato di recente autorevolmente osservato che la salvezza e l'efficienza dello Stato moderno va ravvisata «nella sua capacità di organizzare le autonomie: anzi di organizzare se stesso come rete, come collettore e relais delle varie spinte autonome» (cfr., in tali esatti termini, A. MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie sportive*, *id.*, 1993, 2), ed in una siffatta ottica è stato poi aggiunto come il rapporto che sembrava faticoso, se non conflittuale, fra autonomia sportiva (come ordinamento fatto di regole e di istituzioni per farle applicare e ristabilire, se violate) e l'ordinamento statale, giunga a piena maturazione, perché ora «l'autonomia dell'ordinamento sportivo non è un risultato di contenimento dell'ordinamento statale, ma è il modo normale, ordinario di autogoverno di una comunità», in quanto «l'eccezione sarebbe che lo Stato si ingerisse nel governo dello sport» (così ancora MANZELLA, *op. cit.*, 3 s.).

Qualsiasi processo di rafforzamento delle autonomie, anche il più esteso, non può però mai importare l'abbandono da parte dell'ordinamento statale del nucleo di regole e principi fondamentali, che per il loro carattere unificante non sopportano limitazioni di alcun genere, e la cui rinuncia si traduce in una negazione delle funzioni e dei poteri sovrani dello Stato.

Con questa logica di fondo va condotto l'esame delle problematiche affrontate dalle decisioni riportate, perché il pur doveroso ed opportuno riconoscimento di ampi spazi di autonomia all'ordinamento sportivo non può far dimenticare la natura settoriale e derivata di tale ordinamento rispetto a quello statale, che per la sua natura originaria e sovrana, risulta invece impermeabile a forme di compressione ed ingerenza, capaci di rinnegare i principi fondamentali (per la natura «derivata» dell'ordinamento sportivo da quello statale, che conferisce al primo il carattere della «giuridicità», cfr. per tutti R. FRASCAROLI, *Sport* (dir. pubbl. e priv.), voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1990, XLIII, 513 ss.; A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 29 ss.).

Della pretesa dell'ordinamento sportivo ad usufruire di ampia autonomia sinanche a discapito della natura unificante dell'ordinamento generale costituisce significativa espressione l'inserimento, negli statuti (e nei regolamenti) delle singole federazioni, di clausole compromissorie, che impongono alle società ed ai singoli tesserati di adire, per le controversie connesse con l'attività agonistica, gli organi della giustizia sportiva, costituiti in collegi arbitrali (per l'indirizzo, ormai consolidato tra i giudici di legittimità, che ravvisa nel caso in esame un arbitrato irrituale, cfr. Cass., sez. un., 27 aprile 1993, n. 4914, *Foro it.*, 1994, I, 1534, con osservazioni di G. VIDIRI, cui *adde*, Cass. 6 aprile 1990, n. 2889, *id.*, Rep. 1990, voce *Sport*, n. 22 e *Riv. dir. sport.*, 1992, 333, con nota di F. PICONE).

In linea con quanto affermato nell'ordinanza del Consiglio di giustizia, secondo cui il «vincolo di giustizia» può liberamente operare soltanto nell'ambito strettamente tecnico-sportivo e nelle altre ipotesi consentite dalla normativa statale, la dottrina ha osservato che l'ordinamento sportivo, pur nella sua innegabile autonomia normativa e regolamentare, non può precludere a chi ne entra a far parte il diritto costituzionalmente garantito di adire il giudice ogni qualvolta si lamenti la lesione di diritti soggettivi o di interessi legittimi, sicché devono ritenersi invalide — per contrasto con fondamentali principi di ordine pubblico — le clausole dirette a sanzionare (con l'espulsione o con altri provvedimenti disciplinari) coloro che fanno ricorso ad un organo giurisdizionale dello Stato (cfr. FRASCAROLI, *op. cit.*, 528; VIDIRI, *Il caso*

1.3) del difetto di competenza del Tar per la Sicilia, in quanto trattandosi dell'impugnazione di atti di enti pubblici a carattere ultraregionale il ricorso avrebbe dovuto essere proposto al Tar del Lazio, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034. A tal fine si fa presente di avere già proposto istanza di regolamento di competenza dinanzi al Consiglio di Stato;

1.4) del difetto di notifica a tutti i controinteressati;

2) l'infondatezza nel merito del ricorso introduttivo, con particolare riferimento all'effettiva situazione di dissesto finanziario della società Catania calcio all'epoca considerata;

3) l'illegittimità di un'ammissione con riserva destinata inevitabilmente a modificare, in modo irreversibile, la situazione di fatto, con conseguente alterazione dello svolgimento e dei risultati del campionato di calcio;

Considerato:

1) che il profilo di inammissibilità *sub* 1.1) è infondato, in quanto l'ordinamento sportivo nazionale, pur essendo dotato

Maradona: la giustizia sportiva e quella ordinaria a confronto, in *Foro it.*, 1991, III, 338; QUARANTA, *op. cit.*, 41).

A ben vedere i limiti che incontra il «vincolo di giustizia» sono il necessario corollario del carattere originario e sovrano dell'ordinamento statale che non consente sospensioni totali e definitive della giustizia ordinaria. Il riconoscere l'esistenza di zone di *extra-territorialità* nello *ius dicere*, finirebbe infatti per rinnegare — in un settore, quale quello sportivo, di grande rilevanza sociale — i principi essenziali ed i compiti istituzionali su cui si fonda l'ordinamento statale e significherebbe esaltare, oltre ogni ragionevole limite, la tendenza dei sistemi normativi delle varie federazioni a porsi come esclusivi, a riconoscere cioè come fonti di diritto solo gli atti e i fatti normativi da essi stessi indicati (per la puntuale considerazione, anche se resa in una diversa ottica, che una siffatta tendenza non possa essere dimenticata da chi affronta le tematiche che si pongono all'interno dell'ordinamento sportivo, cfr. DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, in *Dir. lav.*, 1988, I, 258). Per l'assunto che l'appartenenza ad un ordinamento particolare, quale quello sportivo, non può mai provocare la caducazione della tutela giurisdizionale statale, vedi, da ultimo, V. ZINGALES, *Provvedimenti di esclusione di società sportive da campionati agonistici e tutela giurisdizionale statale*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 297 e ss.

3. - Pericoli di conflittualità si riscontrano sul versante della tutela delle posizioni soggettive anche in ragione di interventi legislativi che, come già detto, appaiono privi di una comune logica e che sono in buona misura responsabili di una delimitazione, non del tutto chiara, delle rispettive sfere di competenza degli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo e di quello statale.

Già intorno agli anni ottanta uno studioso evidenziava la necessità di giungere ad una definitiva risposta al quesito sulla natura delle federazioni sportive, per porre il diritto sportivo una serie di questioni, la cui soluzione richiedeva una soluzione a detto quesito; ed osservava altresì come non fosse ulteriormente ammissibile che ogni intervento, dottrinale e giurisprudenziale in materia, dovesse partire *ab ovo*, ripercorrendo sempre tutte le tappe della questione sull'inquadramento dell'attività federale nel settore del diritto pubblico o nel settore del diritto privato (così, F. P. LUISO, *Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e questioni di giurisdizione*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2547).

Nonostante gli interventi legislativi succedutisi in materia (cfr. al riguardo: art. 10 e 14 l. 23 marzo 1981 n. 91; art. 2 e 3 l. 31 gennaio 1992 n. 138) ed una copiosa elaborazione dottrinale diretta ad individuare, sulla base del dato normativo, la vera natura delle federazioni (in argomento da ultimo: G. VIDIRI, *Natura giuridica e potere regolamentare delle federazioni sportive nazionali*, in *Foro it.*, 1994, I, 136 ss., cui si rinvia per i riferimenti bibliografici), rimane tuttora qualche incertezza sulla portata e rilevanza che alcuni loro atti assumono per l'ordinamento statale.

La giurisprudenza ha ripetutamente ribadito che per le controversie relative alla violazione di norme, statutarie e regolamentari, delle federazioni sportive, il criterio di riparto della giurisdizione richiede che venga accertato se le norme di cui si deduce la violazione attengano alla vita interna della federazione (ed ai rapporti tra società sportive e tra le stesse società e gli sportivi professionisti) ovvero alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, precisando al riguardo come le federazioni presentino una doppia natura, operando ora quali associazioni di diritto privato ed ora invece quali organi del Coni per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, con la conseguenza che nel primo caso la controversia appartiene alla competenza del giudice ordinario e nel secondo a quella del giudice amministrativo (cfr., tra le altre, Cass. 5 aprile 1993, n. 4063, *ibid.*; 16 maggio 1991, n. 5505, *Riv. dir. sport.*, 1992, 77, con nota di R. CASO; 9 maggio 1986, nn. 3091 e 3092, *Foro it.*, 1986, I, 1257 e 1251, con osservazioni

di ampi poteri di autonomia, di autarchia e di autodichia, è derivato da quello generale dello Stato (Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 1978, n. 1053, *Foro it.*, 1978, III, 376). Pertanto, il citato «vincolo di giustizia» può liberamente operare o nell'ambito strettamente tecnico-sportivo, come tale irrilevante per l'ordinamento dello Stato, ovvero nell'ambito in cui ciò sia consentito dall'ordinamento dello Stato, e cioè in quello dei diritti disponibili (Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, *id.*, 1990, I, 899; 9 maggio 1986, nn. 3091 e 3092, *id.*, 1986, I, 1257 e 1251; Tar Lazio, sez. III, 8 febbraio 1988, n. 135, *id.*, Rep. 1988, voce *Sport*, n. 43; 12 dicembre 1987, n. 2126, *id.*, 1989, III, 40; 26 agosto 1987, n. 1486, *id.*, Rep. 1988, voce cit., n. 49; 20 agosto 1987, n. 1449, *ibid.*, n. 44). Non può invece operare nell'ambito degli interessi legittimi, i quali, atteso il loro intrinseco collegamento con un interesse pubblico ed in virtù dei principi sanciti dall'art. 113 Cost., sono insuscettibili di formare oggetto di una rinunzia preventiva, generale e temporalmente illimitata alla tutela giurisdizionale;

di C. M. BARONE; da ultimo Trib. Ravenna 14 settembre 1994, cit., che, sulla vicenda, ampiamente seguita nel mondo sportivo, relativa all'iscrizione della s.p.a. U.S. Ravenna nel campionato di calcio di serie B per l'anno 1994-1995, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, sottolineando come nelle materie disciplinate dagli art. 10-13 l. n. 91 del 1981, e specificatamente nel controllo gestionale delle società sportive, la Figc agisca, tramite la Covisoc, come organo del Coni e con finalità pubblicistiche. *Contra*, e cioè per l'affermazione che, ai fini del discrimine tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, non sia rilevante il riferimento alla natura dei poteri esercitati, risultando invece decisivo il carattere discrezionale o vincolato dell'attività spiegata dalla Figc, attesa la configurazione di diritti soggettivi a fronte di condotte nelle quali risulti mancare qualsiasi facoltà di apprezzamento della pubblica amministrazione, vedi Trib. Ravenna 24 settembre 1994, cit., che, in sede di reclamo ex art. 669 *terdecies* avverso il già ricordato provvedimento del 14 settembre 1994, ha riconosciuto la giurisdizione dell'a.g.o., osservando al riguardo che il *repêchage* del Ravenna nella serie B era collegato ad un esame di dati fattuali che non lasciava alla Figc alcuna libertà di valutazione, per essere in discussione unicamente la mancata effettuazione da parte della società calcistica Cosenza di precisi e puntuali adempimenti da compiersi entro termini perentori per l'ammissione al campionato).

Sul versante dottrinario si è poi sostenuto che le federazioni spiegano compiti pubblici o privati, sicché la loro attività viene sottoposta a regole di diritto privato o pubblico in ragione di scelte legislative dirette ad adattare gli schemi normativi alla specifica natura degli interessi in gioco e delle finalità da perseguire (cfr., per una simile impostazione, R. CAPRIOLI, *Le federazioni sportive nazionali tra diritto pubblico e privato*, in *Dir. e giur.*, 1989, 1 ss.; ID., *I compiti delle federazioni sportive nazionali*, in *Nuove ricerche*, 1989, 107 ss.). E nella stessa ottica si è tentato di individuare, nell'ambito dell'attività delle federazioni, un criterio distintivo, riconoscendo natura privata alle disposizioni federali riguardanti l'attività negoziale delle società e degli sportivi professionisti, e di contro natura pubblica a tutto quanto attiene all'assetto organizzativo delle federazioni ed agli specifici compiti alle stesse devoluti per la realizzazione di finalità di particolare rilevanza, al fine di assicurare alle stesse federazioni con l'esercizio di particolari e penetranti poteri le strutture (materiali e personali) funzionali al potenziamento delle diverse discipline e la possibilità di garantire un ordinato e trasparente svolgimento dell'attività agonistica (cfr. in tali sensi VIDIRI, *op. ult. cit.*, 141).

Alla stregua del criterio ora enunciato va esaminata la natura dell'affiliazione di cui all'art. 10 l. n. 91 del 1981, inquadrabile nell'ambito delle ammissioni amministrative, perché essa — analogamente a quanto avviene per l'iscrizione negli albi professionali — dà luogo all'acquisizione di uno *status*, quello appunto di soggetto dell'ordinamento sportivo, che postula il potere delle federazioni di inserire i sodalizi sportivi nelle proprie strutture organizzative, e di determinarne — attraverso la revoca dell'affiliazione — la fuoriuscita, allorché intervengano circostanze che ne rendano la sopravvivenza inconciliabile con le finalità essenziali del professionismo sportivo. Da qui la conseguenza che nella materia in oggetto — ed in quella sotto vari aspetti assimilabile relativa all'iscrizione di atleti nei ruoli federali ed alla loro radiazione da tali ruoli — deve essere riconosciuta la competenza del giudice amministrativo atteso che i provvedimenti riguardanti il momento genetico e quello terminale dello svolgimento dell'attività agonistica a livello professionistico costituiscono tipica espressione del potere pubblicistico delle federazioni, a fronte del quale vengono a configurarsi interessi legittimi giurisdizionalmente tutelabili in ragione dell'incidenza che vengono ad assumere sullo *status* di associato e sulle facoltà ad esso connesse (cfr.,

2) che il profilo di inammissibilità *sub* 1.2) è parzialmente fondato.

Ed invero, la giurisprudenza citata al punto precedente è ormai consolidata nel ritenere che le federazioni sportive nazionali riconosciute, in quanto operano per le finalità proprie del Coni, sono organi in senso tecnico di tale comitato, e quindi partecipano della sua natura pubblica.

Nel contempo le suddette federazioni, in quanto associazioni di soggetti privati operanti nel campo dello sport, sono dotate di capacità di diritto privato.

Di conseguenza, gli atti da esse posti in essere, se ed in quanto esplicazione di pubblici poteri *sub specie* di organi del Coni, partecipano della natura pubblicistica e sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo allorché incidano su posizioni di interesse legittimo.

Per contro, gli atti posti in essere dalle federazioni in quanto associazioni non riconosciute costituiscono esplicazione della capacità di diritto privato, e sono sottratti alla giurisdizione amministrativa.

al riguardo, Cass. 9 maggio 1986, nn. 3091 e 3092, cit.; Trib. Trani 17 aprile 1981, *Foro it.*, 1982, I, 1419; e per i giudici amministrativi tra le altre: Tar Lazio, sez. III, 16 luglio 1991, n. 986, *id.*, Rep. 1992, voce cit., n. 42 e *Riv. dir. sport.*, 1992, 66, sulla radiazione da parte della Figc-Aia, settore arbitrale, di un proprio tesserato; Tar Lazio, sez. III, 6 maggio 1991, n. 651, *Foro it.*, Rep. 1992, voce cit., n. 49 e *Riv. dir. sport.*, 1992, 71, sempre in tema di provvedimento di radiazione di un consigliere della Federazione italiana motonautica).

4. - Conseguenze da quanto sinora detto che va condivisa la prima delle ordinanze in epigrafe nella parte in cui, confermando quanto in precedenza statuito sul punto dal Tar Sicilia, ha ritenuto esplicazione di una pubblica potestà la deliberazione del Consiglio federale della Figc (e la decisione della giunta esecutiva del Coni) di revoca dell'affiliazione del club calcio Catania, e che — sulla base di tale assunto e della competenza in materia del giudice amministrativo — ha poi sospeso l'efficacia della disposta revoca in considerazione dei danni gravi ed irreparabili conseguenti all'inibizione dell'attività sportiva.

In contrasto con quanto deciso dai giudici amministrativi di primo grado, il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, ha invece ritenuto che gli atti di esclusione e di non iscrizione della squadra di calcio del Catania dal campionato di serie C/1 per l'anno 1993-1994 erano stati adottati dagli organismi sportivi (Lega calcio serie C e Consiglio federale della Figc) nell'esplicazione di una autonomia tecnica ed organizzativa. Tali provvedimenti venivano così ad assumere una rilevanza esclusivamente interna all'ordinamento sportivo, perché funzionalizzati ad un ordinato e corretto svolgimento delle competizioni agonistiche.

Orbene, è opinione comune che l'ordinamento statale manifesta completa indifferenza verso la normativa tecnica delle attività sportive e che pertanto non sussiste la possibilità di adire il giudice statale in relazione alle decisioni di carattere tecnico, non configurandosi in materia l'esistenza di diritti soggettivi o di interessi legittimi, per risolversi la valenza disciplinatrice delle regole tecniche «esclusivamente nell'ambito del particolare settore nel quale sono destinate ad operare, in forza dell'accettazione convenzionale che di tali regole fanno i singoli organizzati» (così: Tar Lazio, sez. III, 15 luglio 1985, n. 1099, *Foro it.*, Rep. 1986, voce cit., n. 30, cui *adde* per lo stesso indirizzo tra le tante: Trib. Ravenna 24 settembre 1994, cit.; 14 settembre 1994, cit.; Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, *id.*, 1990, I, 899, con osservazioni di G. CATALANO; Tar Lazio, sez. III, 26 agosto 1987, n. 1486, *id.*, Rep. 1988, voce cit., n. 49. In dottrina per una chiara ed esaustiva delimitazione della nozione di «regole tecniche», cfr. ZINGALES, *op. cit.*, 283 ss., il quale evidenzia però come gli atti di esclusione di una squadra dal campionato agonistico non possano rientrare nell'ambito della disciplina tecnica delle federazioni, per configurare — in quanto espressione di un potere di supremazia delle stesse federazioni sui propri affiliati — provvedimenti amministrativi di natura disciplinare, lesivi della sfera giuridica degli interessati e pertanto suscettibili di sindacato da parte del giudice amministrativo).

L'estensione *tout court* di tali principi alla fattispecie in esame, riguardante la non iscrizione al campionato di serie C/1, ed il conseguenziale riconoscimento di una piena libertà degli organi federali di valutare la stessa possibilità che la società svolga «attività sportiva nelle forme e modi consentiti dall'ordinamento sportivo», suscitano però notevoli perplessità. Ed invero, adottando tale soluzione, i giudici amministrativi hanno trascurato la specificità del caso in oggetto, non tenendo nel dovuto conto la considerazione che in tal modo si correva il rischio di svuotare di qualsiasi significato e contenuto, come in realtà è avve-

Ciò posto ritiene il collegio che degli atti impugnati dinanzi al Tar siano da qualificare provvedimenti amministrativi, costituenti esplicazione di una pubblica potestà, la deliberazione del 30 luglio 1993, del consiglio federale della Figc, e la decisione della giunta esecutiva del Coni del 28 agosto 1993, nella parte in cui concernono la revoca dell'affiliazione; siano invece da considerare atti adottati nell'esplicazione dell'autonomia organizzativa tecnica interna, sottratti come tale alla giurisdizione amministrativa, la deliberazione del comitato direttivo della lega calcio del 26 luglio 1993 e la deliberazione del consiglio federale della Figc del 31 luglio 1993, nella parte in cui riguardano la non ammissione e la non iscrizione della società Catania Calcio al campionato di serie C/1. E ciò in quanto il potere riconosciuto alle federazioni ex art. 10 l. 91/81, di revocare l'affiliazione per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo è esplicazione di una pubblica potestà, atteso che dalla previsione per legge di un ricorso (gerarchico) alla giunta esecutiva del Coni discende che nella fattispecie la federazione operi in qualità di organo del Coni stesso e quindi partecipi della sua natura pubblicistica.

Per converso, gli atti di esclusione e di non iscrizione del Catania al campionato in serie C/1 trovano il loro fondamento nelle disposizioni adottate dal consiglio federale della Figc nella riunione del 30 marzo 1993 e portate a conoscenza della società affiliata a mezzo del comunicato ufficiale n. 53/1 del 31 marzo 1993.

Tali disposizioni attengono alla disciplina relativa all'ammissione ai campionati della stagione sportiva 1993-94 e costituiscono pertanto esplicazione della autonomia organizzativa e tecnica riconosciuta dall'art. 14 l. 91/81 nei confronti delle società affiliate e quindi con rilevanza interna alla propria organizzazione al fine di un ordinato e corretto svolgimento delle competizioni sportive tra le società affiliate, esaurendosi nel rapporto associativo intercorrente tra la Figc, le leghe e le società associate e non costituendo esplicazione di pubblici poteri.

Va pertanto riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente agli atti di revoca dell'affiliazione;

3) che l'asserito difetto di competenza del Tar per la Sicilia non appare allo stato, e salve le eventuali decisioni che verranno adottate in sede di regolamento di competenza, utilmente deducibile in questa sede, atteso che ai sensi dell'art. 31 l. 1034/71 l'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale;

4) che l'asserito difetto di notifica solo ad alcuni dei controinteressati non costituisce causa di inammissibilità ma semplicemente di eventuale integrazione della notifica stessa;

5) che nella fattispecie il potere discrezionale di revoca dell'affiliazione della società Catania calcio alla Figc appare esercitato in modo illegittimo, sia in quanto non determinato dalle «gravi infrazioni all'ordinamento sportivo» previste dall'art. 10 l. 91/81 bensì da asserite gravi irregolarità di gestione, che giustificano la diversa misura del ricorso per la messa in liquidazione della società ai sensi del successivo art. 13, sia in quanto in sede di esame del ricorso (gerarchico) proposto dal Catania calcio, non si è ritenuto — come invece è proprio dei ricorsi gerarchici — di compiere un completo esame dei motivi dedotti dalla ricorrente e quindi un riesame degli atti;

6) che dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati di revoca dell'affiliazione e di decisione del ricorso, i soli che ricadano — come innanzi detto — nella giurisdizione del giudice amministrativo, deriva indubbiamente al Catania calcio un danno grave e irreparabile per la conseguente inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva, ai sensi dell'art. 10 l. 91/81. Essi vanno pertanto sospesi, con conseguente obbligo degli organi sportivi, atteso il perdurare della qualità di affiliato della società Catania calcio, di valutare la possibilità che la società stessa possa svol-

nuto, il provvedimento cautelare di sospensione della revoca dell'affiliazione, la cui operatività non poteva essere disgiunta dall'effettiva partecipazione della squadra calcistica al torneo dal quale era stata esclusa proprio a seguito della suddetta revoca. Per di più, pur in presenza di provvedimenti capaci di produrre danni gravi ed irreversibili, si è finito per privare di ogni tutela giurisdizionale la società calcistica ed i suoi calciatori, lasciando in tal modo arbitri assoluti del loro destino gli organismi sportivi.

GUIDO VIDIRI

gere attività sportiva nei modi e nelle forme consentiti dall'ordinamento sportivo;

7) che, in ogni caso, ed a parte quanto già rilevato sotto il profilo della giurisdizione, l'ammissione con riserva allo svolgimento di una determinata attività può essere disposta in via cautelare, sulla base di una semplice deliberazione, solo nei limiti in cui ciò possa avvenire *re adhuc integra*, e cioè nei limiti in cui l'ammissione possa operare senza alterare in modo irreversibile la situazione di fatto, oggetto della controversia, che dovrà poi essere definita in sede di decisione di merito; e che l'ammissione con riserva del Catania calcio al campionato di serie C/1 comporterebbe un superamento di detti limiti, per l'alterazione irreversibile dello svolgimento e dei risultati di tale campionato e di quelli ad esso connessi;

8) che non rientra nei poteri del giudice amministrativo stabilire o modificare il calendario dei campionati di calcio, trattandosi di ambito strettamente tecnico-sportivo della Figc la cui attività in materia non costituisce esplicazione di pubblici poteri.

II

(*Omissis*). Rilevato, poi, che è assolutamente da escludersi che l'affermata sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia, e quindi, in particolare, la precedente e la presente ordinanza cautelare, possano in alcun modo configurare nella specie — come invece erroneamente sostenuto nei vari atti difensivi e nella menzionata nota del presidente della Figc (dove, a pag. 2, si parla di riaffermazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, come riconosciuto anche dalla Corte suprema di cassazione) — inviata con telefax al presidente di questa sezione — una lesione del principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. E ciò, essenzialmente, per le seguenti ragioni:

A) Deve essere innanzi tutto ribadita la sussistenza in materia della giurisdizione del giudice amministrativo, procedendo all'esplicitazione, alla verifica ed alla conferma dell'assoluta correttezza ed esattezza, in aderenza ai principi costituzionali che informano il nostro ordinamento, dei presupposti teorici o dogmatici e dei conseguenti profili applicativi affermati (ed ormai definitivamente acquisiti come *ius receptum*) dal costante orientamento giurisprudenziale e dall'elaborazione effettuata dalla scienza giuridica.

A.1) In particolare nella sentenza del Tar Lazio, sez. III, n. 1449 del 20 agosto 1987 (*Foro it.*, Rep. 1988, voce *Sport*, n. 44), che ha affrontato ed approfondito perspicuamente tale problematica, resa sul ricorso proposto da Lanciani ed altri contro Coni ed altro, ed Unione sportiva Triestina calcio, per l'annullamento della delibera della commissione disciplinare d'appello della Figc, con la quale erano state inflitte penalizzazioni all'Unione sportiva Triestina calcio per irregolarità accertate a suo carico nella gara di calcio Palermo-Triestina svoltasi durante il campionato 1985-86, si afferma non già l'improponibilità assoluta in ogni caso delle domande di annullamento di penalizzazioni inflitte dai giudici sportivi, ma al contrario che la giurisdizione del giudice amministrativo può sussistere egualmente allorché le controversie incentrate sulle sanzioni disciplinari inflitte da tali giudici a società affiliate, ancorché fondate sull'inosservanza di mere regole tecnico-sportive, siano di rilevante entità producendo una effettiva ed apprezzabile cesura o perdita di contenuto dello *status* soggettivo di affiliato, e ciò alla stregua dei seguenti enunciati motivatori.

È noto invero che le federazioni sportive, in quanto organi del Coni, partecipano della natura pubblicistico-autoritativa e non economica di questo; esse sono dotate di autonomia normativa nei limiti ad esse consentiti (cfr. art. 14 l. 23 marzo 1981 n. 91); godono, inoltre, di autarchia e possono, quindi, emanare provvedimenti idonei anche a produrre modificazioni nelle posizioni soggettive del settore di competenza, affievolendo tali posizioni i interessi legittimi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 1973, n. 80, *id.*, Rep. 1973, voce cit., nn. 10, 11) con la conseguenza che il controllo sul corretto esercizio di tale potere rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo; che gli atti di affiliazione alle stesse e le sanzioni disciplinari (cfr. le decisioni della sezione 13 ottobre 1980, n. 882, *id.*, Rep. 1981, voce *Giustizia amministrativa*, n. 556, e 4 aprile 1985, n. 364, *id.*, Rep. 1986, voce cit., n. 501) costituiscono provvedimenti amministrativi, con tutte le conseguenze sul piano della tutela

giurisdizionale, ponendosi come manifestazioni di volontà emanate nell'esercizio di una potestà di imperio nell'ambito della funzione amministrativa.

«Senonché, dovrebbe verificarsi se tutte le manifestazioni di natura sanzionatoria ascrivibili al plesso amministrativo delle federazioni sportive (le quali, si noti, partecipano della natura pubblicistica solo per quelle attività in ordine alle quali i loro scopi vengono a coincidere con gli interessi generali perseguiti dal Coni (cfr. Cass., sez. un. 9 maggio 1986, n. 3092, *id.*, 1986, I, 1257) debbano essere necessariamente riviste come atti autoritativi potenzialmente lesivi di interessi legittimi e, come tali, soggetti all'ordinamento generale, oppure se possono, nel loro ambito, riconoscersi forme sanzionatorie, per così dire, mentre nei confronti dell'ordinamento generale medesimo, ancorché dotate di forza cogente e condizionante in sfere diverse e che potrebbero definirsi come *sub-ordinamentali*.

«Per rimanere nel solco dello specifico *thema decidendum*, l'ambito di tale ricerca va peraltro, circoscritto nei soli limiti delle sanzioni refluenti — come quella in esame — sul piano dell'attività sportiva in sé e per sé considerata e dei risultati ad essa connessi.

«Ai fini di tale verifica, quel che assume rilievo preminente è, naturalmente, il rapporto che si instaura tra i soggetti interessati e le singole federazioni; rapporto che ha la sua matrice giuridica in un atto (tesseramento o affiliazione) che non può essere riguardato come mera combinazione di interessi privatistici espliciti, per il tramite di un negozio associativo, su di un piano di equiordinazione, bensì come provvedimento autoritativo con il quale si inserisce il privato nella organizzazione sportiva, rendendolo partecipe di facoltà che solo in questo possono essere esercitate.

«Se si considera, infatti, che l'esercizio dell'attività sportiva atletico-agonistica rientra tra i compiti del Coni, come tale rispondendo ad un interesse pubblico, e che solo gli appartenenti all'organizzazione sportiva — costituita, questa, dalle federazioni — da esso controllata possono validamente esercitarla, allora è evidente che l'adesione delle federazioni stesse si muove nello schema tipico degli atti di ammissione, diretti, come tali, ad inserire singoli soggetti in una determinata categoria, giuridicamente rilevante e conferendo, perciò, loro uno specifico, qualificato e qualificante *status* soggettivo.

«Ora, in una prima approssimazione può dirsi che tutti gli atti posti in essere dalle federazioni, destinati ad incidere negativamente sull'atto amministrativo che ha radicato il predetto rapporto federazione/affiliato-tesserato, possono essere rivisti come lesivi di quel peculiare *status* che consente l'accesso all'attività agonistica e che, in conformità con l'orientamento generale e nel rispetto delle sue finalità, ne permette la prima esplicazione nell'osservanza dei regolamenti federali.

«Il problema che, a questo punto, occorre risolvere è quello di verificare se ed in quale misura gli atti sanzionatori posti in essere dalla c.d. giustizia sportiva siano in grado di incidere su tale qualificato — e qualificante — *status*, determinandone una lesione rilevante a livello d'ordinamento generale.

«Ora non sembra potersi dubitare che, allorché il regime sanzionatorio si estrinseca attraverso atti autoritativi in grado di recidere o alterare stabilmente il rapporto sottostante, instaurato a tutela dell'interesse primario all'esercizio dell'attività sportiva nell'ambito degli assetti ordinamentali, allora ci troviamo di fronte a veri e propri provvedimenti amministrativi lesi dalla sfera giuridica degli interessati e, perciò, sottoposti al sindacato del giudice amministrativo.

«Diversa è, invece, la situazione con riferimento a fatti quali atti e determinazioni della giustizia sportiva i quali non sono in grado di spezzare, né di modificare in misura sostanziale e giuridicamente rilevante il detto rapporto, mirando essi esclusivamente non alla salvaguardia del bene primario a tale rapporto sotteso, sibbene soltanto dei risultati ad esso inerenti.

«In realtà, non può non cogliersi la differenza di fondo che vi è tra tutela dell'attività sportiva in sé considerata (da riguardarsi quest'ultima come interesse primario tutelabile attraverso la salvaguardia degli *status* soggettivi che consentono l'accesso a tale attività) e tutela dei semplici risultati dell'attività medesima (risultati nel cui novero rientrano, naturalmente, anche le classifiche di settore).

«Questa seconda forma di tutela, in particolare, si attua attraverso una serie di regole tecniche, di fatto indifferenti per

l'ordinamento generale e, perciò, sostanzialmente prive, a tale livello, di «giuridicità», dotate di un carattere di discrezionalità eccezionalmente ampio e costituenti, in effetti, soltanto uno schema comportamentale interno per il conseguimento di semplici interessi specifici di settore.

«Ora, tra queste norme, c.d. paragiuridiche, rientrano, appunto, tutte quelle che, incidono sul solo risultato dell'attività sportiva (e quindi, come si è detto, anche delle classifiche), esse mirando essenzialmente a salvaguardare anche in prospettiva, la semplice regolarità e correttezza di tali risultati e, cioè, della mera vicenda sportiva in se e per se considerata.

«Tali norme, e le sanzioni di natura prettamente sportiva ad esse correlate, proprio per la loro *qualitas*, priva di giuridico rilievo a livello di ordinamento generale, sfuggono, per ciò stesso, nella loro applicazione, al sindacato del giudice amministrativo.

Ciò che, peraltro, non esclude l'eventualità che per la obiettività e concreta portata stessa della sanzione sportiva in fatto irrogata, questa sia di per sé in grado di assumere un rilievo sostanziale anche nei confronti del ripetuto *status* soggettivo di affiliato o tesserato, paralizzando, di fatto, le facoltà tutte ad esso inerenti in misura tale da determinare una effettiva ed apprezzabile cesura o perdita di contenuti del rapporto stesso, con conseguente lesione del bene della vita ad esso correlato (ad es., sospensione di lungo periodo dell'attività agonistica). Ove però la circostanza da ultimo descritta non si verifichi, deve escludersi qualsiasi competenza del giudice amministrativo in materia di sanzioni disciplinari d'ordine sportivo in tal senso a nulla rilevando infine l'eventuale lesione di norme procedurali — ancorché sussumibili da principi propri dell'ordinamento generale — e ciò in considerazione del fatto che l'elemento discrezionale della giurisdizione va rinvenuto nella natura dell'attività oggetto di gravame e non nel *modus* in cui questa è stata posta in essere (per l'ordinamento generale essendo indifferenti le modalità con cui è stata attuata un'attività per esso irrilevante sul piano obiettivo).

«Poste tali necessarie premesse e passando all'esame del tipo di sanzione gravato con il presente ricorso, non può non rilevarsi come essa non determini, invece, alcuna cesura o interruzione sul piano del rapporto federazione/affiliata, tanto che la società della Triestina ha potuto continuare a svolgere ininterrottamente la propria attività calcistica nel corso del campionato di serie B, 1986-87, con una penalizzazione cui, in effetti, non ha certamente neppure corrisposto né poteva logicamente corrispondere una vanificazione e, quindi, una sorta di *inutilitas* dell'attività stessa coincidente con una sostanziale, protratta paralisi di questa, e ciò in considerazione del fatto che la comminata penalizzazione di cinque punti, sia pure articolata nel corso di due campionati, non rappresenta, come è noto, risultato eccezionale, bensì ricorrente ed ordinato (anzi, talora la penalizzazione può essere, come dimostrato da vicende analoghe, di stimolo per il conseguimento di risultati favorevoli e, talora, anche per l'affluenza di pubblico).

«Trattandosi, dunque, di sanzione disciplinare di natura obiettivamente sportiva e destinata ad esaurirsi in questo ristretto ambito, senza alcuna incidenza nello *status* subiettivo connesso al rapporto federazione-affiliata, deve escludersi che possa essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo».

A.2) Non si rinvergono, poi, sentenze della Cassazione in senso contrario ai suesposti principi, come sostiene invece la Figc senza indicarle puntualmente. Le pronunzie della Corte suprema in materia, già menzionate nella precedente ordinanza cautelare n. 802/1003 (Cass. sez. un., n. 3091 e n. 3092 del 1986, *id.*, 1992, I, 1251 e 1257; e 26 ottobre 1989, n. 4399, *id.*, 1990, I, 899) riaffermano soltanto, infatti, la sussistenza della giurisdizione, a seconda che si verta in tema di diritti soggettivi o di interessi legittimi, del giudice ordinario o del giudice amministrativo.

B) Anche la dottrina afferma concordemente, in estrema sintesi, che il concetto di autonomia sportiva, quale espressione e *species* dell'autonomia privata che lo Stato riconosce e garantisce ai soggetti (art. 1322 c.c.), acquisisce la sua consistenza e la sua specifica valenza soltanto con riguardo agli atti di natura strettamente tecnico-organizzativa di competenza delle varie federazioni sportive ed alle norme tecniche che regolano ed indicano il modo di porre in essere i molteplici gesti atletici dei vari sport (ad esempio, come si effettua un salto in alto, come

si calcia un rigore, quali sono le varie sanzioni punitive che gli arbitri possono comminare sui campi di gara per le singole infrazioni di gioco previste dai regolamenti tecnici interni disciplinanti le varie discipline sportive, e così via), e soltanto in tale ambito, quindi, si manifesta la sua irrilevanza (o rilevanza «negativa») rispetto all'ordinamento giuridico generale.

C) Conseguentemente, se è vero che, in linea di massima, la determinazione degli organici nonché l'organizzazione e l'effettuazione dei campionati e delle manifestazioni sportive costituisce materia ricompresa nell'ambito dell'autonomia sportiva, ed è quindi attribuita alla competenza istituzionale delle varie federazioni sportive, è altrettanto vero — ed è appena il caso di rilevarlo — che non solo i provvedimenti di revoca dell'affiliazione di una società sportiva ad una federazione (il che viene sostanzialmente ammesso dalla resistente Fige), ma anche i provvedimenti di esclusione da un determinato campionato esulano dall'area concettuale e dall'ambito ontologico e contenutistico dell'autonomia sportiva, per la semplice quanto decisiva ragione che trattasi di provvedimenti sanzionatori che, in quanto estinguono facoltà e quindi posizioni giuridiche soggettive ricomprese nella sfera giuridica generale delle società sportive, impedendo loro lo svolgimento ed il raggiungimento dell'oggetto sociale stabilito nello statuto, incidono necessariamente ed incontestabilmente sul piano dell'ordinamento giuridico generale e non soltanto dell'ordinamento interno sportivo.

D) Diversamente opinando, infatti, ove si volesse cioè affermare — secondo la tesi che la Fige continua a sostenere contro l'evidenza costituita dal costante orientamento giurisprudenziale e dottrinario — l'assoluta separatezza, anche in tale materia, dell'ordinamento interno sportivo rispetto all'ordinamento statale, verrebbero arbitrariamente a crearsi, in macroscopico contrasto con l'art. 113, 2° comma Cost., in base al quale la tutela giurisdizionale «non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti», categorie o figure di atti aventi certamente natura amministrativa, che non sarebbero però impugnabili dinanzi al giudice amministrativo (cfr. in generale, sulla questione, Corte cost. 27 dicembre 1974, n. 284, *id.*, 1975, I, 263 e 1° febbraio 1982, n. 8, *id.*, 1982, I, 329). (*Omissis*)

GUIDO VIDIRI